

<b>Tipologia</b>	POLICY	<b>Codice</b>	
<b>Titolo</b>	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	<b>Revisione</b>	1.0
		<b>Data</b>	18.06.2025

Classificazione: Uso Interno

---

## PROCEDURA WHISTLEBLOWING

---

Aggiornamenti e Revisioni		
Revisione n.	Oggetto	Data
1.0	Prima emissione	18.06.2025

Tipologia	POLICY	Codice	
Titolo	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Revisione	1.0
		Data	18.06.2025

Classificazione: Pubblico

## INDICE

INDICE .....	2
<b>1   PREMESSA.....</b>	<b>3</b>
1.1    CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	3
1.2    DESTINATARI .....	4
<b>2   SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>5</b>
<b>3   DESCRIZIONE DEL PROCESSO E RESPONSABILITÀ .....</b>	<b>6</b>
3.1    SCOPO E DESCRIZIONE DEL PROCESSO .....	6
3.2    CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI .....	6
3.2.1    Oggetto della Segnalazione .....	7
3.3    LA TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE .....	7
3.4    LA REGISTRAZIONE DELLA SEGNALAZIONE .....	8
3.5    LA CLASSIFICAZIONE E ANALISI PRELIMINARE DELLA SEGNALAZIONE.....	8
3.6    ESECUZIONE DELL'ISTRUTTORIA .....	8
<b>4   GARANZIE E TUTELE .....</b>	<b>10</b>
4.1    TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	10
4.2    LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE.....	10
4.3    LA TUTELA CONTRO LE RITORSIONI .....	11
<b>5   ALTRI CANALI DI SEGNALAZIONE.....</b>	<b>12</b>
5.1    CANALE ESTERNO DI SEGNALAZIONE .....	12
5.2    DIVULGAZIONE PUBBLICA .....	12
<b>6   GLOSSARIO.....</b>	<b>13</b>

 <b>Classificazione: Pubblico</b>	Tipologia	POLICY	Codice	
	Titolo	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Revisione	1.0
			Data	18.06.2025

## 1 PREMESSA

La presente procedura (di seguito **Procedura**) ha lo scopo di disciplinare il processo di trasmissione, ricezione, analisi e gestione delle Segnalazioni (cd. **Whistleblowing**) su informazioni, adeguatamente circostanziate, relative a violazioni di leggi e regolamenti.

La procedura è anche finalizzata a dare attuazione al Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, pubblicato in G.U. in data 15.03.2023, recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (cd. disciplina Whistleblowing)”.

Per quanto non espressamente indicato dalla presente Procedura resta integralmente applicabile quanto previsto dal suddetto Decreto Legislativo.

La predetta normativa prevede, in sintesi:

- un regime di tutela verso specifiche categorie di soggetti che segnalano informazioni, acquisite nel contesto lavorativo, relative a violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente;
- misure di protezione, tra cui il divieto di ritorsioni, a tutela del Segnalante nonché dei Facilitatori, dei colleghi e dei parenti del segnalante e dei soggetti giuridici collegati al Segnalante;
- l’istituzione di canali di segnalazione interni all’ente (di cui uno di tipo informatico) per la trasmissione di Segnalazioni che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la tutela della riservatezza dell’identità del Segnalante, della Persona coinvolta e/o comunque menzionata nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione;
- oltre alla facoltà di sporgere denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, la possibilità (qualora ricorra una delle condizioni previste all’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023) di effettuare Segnalazioni esterne tramite il canale gestito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC), nonché di effettuare Divulgazioni pubbliche (al ricorrere di una delle condizioni previste all’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023), tramite la stampa o mezzi elettronici o di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- provvedimenti disciplinari nonché sanzioni amministrative pecuniarie irrogate da ANAC nei casi previsti dagli artt. 16 e 21 del d.lgs. n. 24/2023.

### 1.1 CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il presente documento recepisce le disposizioni di legge applicabili interne ed esterne e le indicazioni fornite da:

- Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”);
- Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR);
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni, tra cui il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché le collegate disposizioni legislative;

Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (cd. Whistleblowing);

	Tipologia	POLICY	Codice	
	Titolo	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Revisione	1.0
			Data	18.06.2025
Classificazione: Pubblico				

- Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, pubblicato in G.U. in data 15.03.2023, recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937.

## 1.2 DESTINATARI

Destinatari della Procedura sono:

- i Vertici aziendali e i componenti degli organi sociali di C.E.D. Confartigianato Servizi S.r.l. e Confartigianato Imprese Rimini,
- i dipendenti, gli ex dipendenti e i candidati a posizioni lavorative, i soci, i clienti di C.E.D. Confartigianato Servizi S.r.l. e di Confartigianato Imprese Rimini, nonché - a titolo non esaustivo - i partner, i fornitori, i consulenti, i collaboratori nello svolgimento della propria attività lavorativa presso C.E.D. Confartigianato Servizi S.r.l. e Confartigianato Imprese Rimini, che sono in possesso di informazioni su violazioni come definite nella presente Procedura.

Rientrano, altresì, tra i Destinatari, i soggetti fisici e giuridici, non ricompresi nelle precedenti categorie ma ai quali si applicano le misure di protezione previste dalla presente Procedura.

Quanto previsto nel presente documento si applica anche alle Segnalazioni anonime, purché adeguatamente circostanziate, come definite nella presente Procedura.

 <b>Classificazione: Pubblico</b>	<b>Tipologia</b>	<b>POLICY</b>	<b>Codice</b>	
	<b>Titolo</b>	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>	<b>Revisione</b>	1.0
			<b>Data</b>	18.06.2025

## 2 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La Procedura ha lo scopo di disciplinare il processo di trasmissione, ricezione, analisi e gestione delle Segnalazioni, compresa l'archiviazione e la successiva cancellazione sia delle Segnalazioni sia della documentazione ad esse correlata.

La Procedura si applica a C.E.D. Confartigianato Servizi S.r.l. (in seguito C.E.D.) e a Confartigianato Imprese Rimini (in seguito Confartigianato), che ne garantisce la corretta e costante applicazione, nonché la massima diffusione interna ed esterna.

Sono escluse dal perimetro di applicazione della Procedura le Segnalazioni inerenti a:

- a) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali (indicati negli allegati alla Direttiva e al Decreto);
- c) le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.
- d) reclami commerciali;
- e) richieste di esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali nei confronti di C.E.D. e di Confartigianato (c.d. diritti degli Interessati), ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR) e dei d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e successive modifiche e integrazioni, per le quali si rimanda ai dati di contatto del Data Protection Officer di C.E.D. e di Confartigianato.

Le Segnalazioni rientranti nelle predette tipologie verranno inoltrate alle competenti strutture aziendali a cura del Gestore delle Segnalazioni di C.E.D. e di Confartigianato.

	Tipologia	POLICY	Codice	
	Titolo	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Revisione	1.0
Classificazione: Pubblico			Data	18.06.2025

### 3 DESCRIZIONE DEL PROCESSO E RESPONSABILITÀ

#### 3.1 SCOPO E DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Per le Segnalazioni riguardanti C.E.D. e Confartigianato, l'owner del processo di gestione è il Gestore delle Segnalazioni, ruolo affidato ad un consulente esterno all'Organizzazione nominato Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016.

Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante, non basati su voci correnti. Inoltre, la segnalazione non deve riguardare lamentele di carattere personale.

È assolutamente vietato effettuare delle segnalazioni che:

- comprendono violazioni, condotte, omissioni, che il segnalante non ha fondato motivo di ritenere siano vere;
- risultano pretestuose, diffamatorie o caluniose;
- hanno natura discriminatoria, in quanto riferite a orientamenti sessuali, religiosi, politici o all'origine razziale o etnica del soggetto segnalato;
- risultano finalizzate unicamente a danneggiare il soggetto segnalato;
- in ultima analisi, concretizzano forme di abuso e/o strumentalizzazione della presente Procedura e dell'istituto del whistleblowing.

Inoltre, si precisa fin da ora che non potranno essere prese in considerazione segnalazioni inerenti esclusivamente:

- a contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante;
- ai rapporti individuali di lavoro o collaborazione del segnalante con C.E.D. e con Confartigianato, ovvero con figure gerarchicamente sovraordinate;
- ad aspetti della vita privata del soggetto segnalato, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale e/o professionale.

#### 3.2 CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il Segnalante (c.d. whistleblower) è tenuto a fornire tutti gli elementi utili a consentire al Gestore di procedere alle dovute e appropriate verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere almeno i seguenti elementi:

- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda;
- b) la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- d) se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere il fatto oggetto di segnalazione;
- e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

 <b>Classificazione: Pubblico</b>	Tipologia	POLICY	Codice	
	Titolo	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Revisione	1.0
			Data	18.06.2025

### 3.2.1 Oggetto della Segnalazione

Il segnalante, usufruendo del canale messo a disposizione da C.E.D. e da Confartigianato può effettuare segnalazioni circostanziate inerenti a:

- a) condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, ossia potenzialmente integranti i c.d. reati presupposto, di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte all'interno di C.E.D., ovvero dei rapporti (di qualsiasi tipo) con la medesima;
- b) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'Allegato del D.lgs. 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'Allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato del D.lgs. 24/2023, relativi in ogni caso ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- c) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- d) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni delle norme in materia di imposte sulle società;
- e) atti o comportamenti che, pur non rientrando espressamente nei punti precedenti, potenzialmente possono vanificare l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea regolanti i settori indicati nei punti b, c e d del presente paragrafo.

Al fine di agevolare l'identificazione dei fatti che possono essere oggetto di segnalazione, si riporta di seguito un elenco a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo di condotte/comportamenti rilevanti:

- violazione dei codici di comportamento;
- irregolarità contabili, amministrative e negli adempimenti contabili e fiscali o nella formazione del bilancio d'esercizio;
- false dichiarazioni e false certificazioni;
- violazione di norme in materie ambientali, di sicurezza sul lavoro e di controlli;
- assunzioni non trasparenti;
- comportamenti volti ad ostacolare le attività di controllo delle Autorità di Vigilanza (ad es. omessa consegna di documentazione, presentazione di informazioni false o fuorvianti);
- promessa o dazione di denaro, beni o servizi o altro beneficio volti a corrompere fornitori, clienti, ovvero pubblici ufficiali;
- azioni suscettibili di creare un danno all'immagine di C.E.D. e a Confartigianato.

La categoria di fatti illeciti segnalabili comprende, almeno per alcune fattispecie di rilievo penale, anche la configurazione del tentativo, ove ne sia prevista la punibilità.

### 3.3 LA TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE

I Destinatari della presente Procedura che vengono a conoscenza di Informazioni su violazioni sono tenuti ad effettuare una Segnalazione attraverso i canali di segnalazione di seguito descritti.

Al fine di dare diligente seguito alle Segnalazioni interne ricevute, C.E.D. e Confartigianato si sono dotati di un Portale informatico, accessibile dalla pagina dedicata al "Whistleblowing" presente sul proprio sito internet.

	Tipologia	POLICY	Codice	
	Titolo	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Revisione	1.0
			Data	18.06.2025
Classificazione: Pubblico				

Al termine dell’inserimento, il Segnalante deve annotarsi il Codice Identificativo Unico (ticket alfanumerico che identifica in modo univoco la Segnalazione), automaticamente prodotto dal Portale, che consente di seguire nel tempo lo stato di lavorazione della Segnalazione, garantendo riservatezza e anonimato.

Le Segnalazioni possono essere altresì trasmesse:

- a mezzo posta ordinaria, indirizzata al Gestore delle Segnalazioni presso la sede legale della società di riferimento;
- a mezzo posta elettronica, indirizzata a whistleblowing@confartigianato.rn.it. A tale indirizzo è anche possibile scrivere per richiedere un appuntamento di persona con il Gestore delle Segnalazioni, che provvederà a fissare un incontro riservato nel rispetto delle garanzie previste dalla normativa.

Ogni modalità di segnalazione adottata garantisce, nei limiti previsti dalla legge, la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante e degli altri elementi connessi alla segnalazione.

### 3.4 LA REGISTRAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

Tutte le Segnalazioni, indipendentemente dalla modalità di ricezione, sono registrate nel Portale, che costituisce il database riepilogativo dei dati essenziali delle Segnalazioni e della loro gestione ed assicura, altresì, l’archiviazione di tutta la documentazione allegata, nonché di quella prodotta o acquisita nel corso delle attività di analisi.

La consultazione delle informazioni presenti sul Portale è limitata al solo Gestore delle Segnalazioni e al Suo Team, abilitati con specifici profili funzionali di accesso al sistema.

### 3.5 LA CLASSIFICAZIONE E ANALISI PRELIMINARE DELLA SEGNALAZIONE

Il Gestore delle Segnalazioni analizza e classifica le Segnalazioni, per definire quelle potenzialmente rientranti nel campo di applicazione della presente Procedura.

Nell’ambito di tali attività di supporto, il Gestore delle Segnalazioni fornisce al Segnalante tramite il Portale:

- entro 7 giorni dalla data di ricezione della Segnalazione, un avviso di ricevimento della stessa;
- entro 3 mesi dalla ricezione della Segnalazione un riscontro con informazioni sul seguito che viene dato o si intende dare alla Segnalazione, specificando se la Segnalazione rientra o meno nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 24/2023.

### 3.6 ESECUZIONE DELL’ISTRUTTORIA

Il Gestore delle Segnalazioni valuta la sua ammissibilità, tenendo in considerazione i seguenti criteri:

- manifesta insussistenza dei presupposti di legge oggettivi e soggettivi per l’esercizio del potere di indagine (es. segnalazione effettuata da un soggetto non legittimato; segnalazione avente ad oggetto la violazione di norme di legge non ricomprese nella disciplina del D.lgs. 24/2023, etc.);
- manifesta insussistenza degli elementi essenziali della segnalazione (es. descrizione dei fatti, indicazione delle circostanze di tempo e luogo della violazione, indicazione del responsabile della medesima);
- manifesta infondatezza della segnalazione per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare ulteriori indagini;



 <b>Classificazione: Pubblico</b>	<b>Tipologia</b>	<b>POLICY</b>	<b>Codice</b>	
	<b>Titolo</b>	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>	<b>Revisione</b>	1.0
			<b>Data</b>	18.06.2025

iv. segnalazione dal contenuto generico, tale da non consentire la comprensione dei fatti;

v. segnalazione inerente a rivendicazioni legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, senza alcun collegamento diretto e/o indiretto agli interessi di C.E.D. e di Confartigianato.

Ove il Gestore lo ritenga utile ed opportuno, – prima di esprimere la propria valutazione in ordine all’ammissibilità della segnalazione – può richiedere al segnalante elementi integrativi tramite il canale scelto dal segnalante. In mancanza di integrazioni, in presenza di integrazioni insufficienti, ovvero nei casi di cui ai punti precedenti, ove non abbia ritenuto necessario o opportuno richiedere alcuna integrazione per la manifesta inammissibilità della segnalazione, procede alla sua archiviazione, provvedendo a darne apposita comunicazione al segnalante.

Ove ritenga la segnalazione ammissibile, avvia l’ulteriore attività di indagine al fine di valutarne la fondatezza. In particolare, il medesimo potrà richiedere ulteriori informazioni al segnalante, ovvero ai soggetti eventualmente dallo stesso indicati come testimoni dei fatti, ovvero potrà acquisire documenti utili da altri uffici del C.E.D. e di Confartigianato, avvalendosi altresì del supporto di altre funzioni aziendali, avendo sempre cura di non compromettere in alcun modo la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato. In ogni caso, ove fosse opportuno il coinvolgimento di ulteriori soggetti, interni o esterni al C.E.D. e a Confartigianato, in quanto informati dei fatti segnalati, non dovrà in alcun modo trasmettere la segnalazione ai medesimi.

Nel termine massimo di tre mesi dalla presentazione della segnalazione, fornisce opportuno riscontro al segnalante, indicando se la segnalazione sia stata ritenuta infondata e quindi archiviata, ovvero se la medesima sia risultata fondata. In ogni caso, avrà cura di fornire adeguata motivazione della propria valutazione.

All’esito delle indagini condotte, se il Gestore ritiene che la segnalazione sia infondata, procede con la sua archiviazione dando notizia al segnalante.

Se all’esito delle indagini condotte, il Gestore ritiene la segnalazione fondata, trasmette le risultanze istruttorie agli organi aziendali preposti ovvero ad autorità esterne, in relazione ai profili di illiceità riscontrati. Si assicura in ogni caso che la documentazione trasmessa non contenga riferimenti espliciti o impliciti all’identità del segnalante.

Le attività istruttorie sono svolte ricorrendo, a titolo non esaustivo, a: i) dati/documenti aziendali utili ai fini dell’istruttoria (es. estrazioni da sistemi aziendali e/o altri sistemi specifici utilizzati); ii) banche dati esterne (es. info provider/banche dati su informazioni societarie); iii) fonti aperte; iv) evidenze documentali acquisite presso le strutture aziendali; v) ove opportuno, dichiarazioni rese dai soggetti interessati o acquisite nel corso di interviste verbalizzate.

 <b>Classificazione: Pubblico</b>	Tipologia	POLICY	Codice	
	Titolo	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Revisione	1.0
			Data	18.06.2025

## 4 GARANZIE E TUTELE

### 4.1 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Ogni trattamento dei dati personali, anche nel contesto del Portale, è effettuato nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023 ed in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR), e al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.

Ai possibili interessati viene resa un'informativa sul trattamento dei dati personali attraverso la pubblicazione sul portale dedicato.

In ottemperanza all'art. 13, comma 6, del d.lgs. n. 24/2023, è stato effettuato un Privacy Impact Assessment (PIA), redatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR), al fine di definire le misure tecniche ed organizzative necessarie a ridurre il rischio per i diritti degli interessati, comprese le misure di sicurezza necessarie a prevenire trattamenti non autorizzati o illeciti.

Il Privacy Impact Assessment (PIA) è redatto dal Data Protection Officer (DPO), approvato dal Gestore delle Segnalazioni e aggiornato annualmente, o comunque ogniqualvolta intervengono modifiche rilevanti alla procedura.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati tempestivamente.

Gli originali delle segnalazioni pervenute in forma cartacea sono conservati in apposito ambiente protetto.

Tutta la documentazione relativa alle segnalazioni, incluse quelle anonime, verrà conservata per almeno 5 anni dalla data di conclusione delle indagini, salvo diverse prescrizioni normative o giudiziarie.

### 4.2 LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE

I canali di segnalazione interni messi a disposizione dal C.E.D. e da Confartigianato garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante e di tutti gli altri elementi della segnalazione (inclusa la documentazione ad essa allegata).

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (ad es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l'identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Pertanto, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Per quanto concerne il procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata solo nei casi in cui:

- a) vi sia il consenso espresso del segnalante;
- b) la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

 <b>Classificazione: Pubblico</b>	Tipologia	POLICY	Codice	
	Titolo	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Revisione	1.0
			Data	18.06.2025

### 4.3 LA TUTELA CONTRO LE RITORSIONI

Il segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, in conseguenza della propria segnalazione.

Sono misure ritorsive e/o discriminatorie non soltanto gli atti e provvedimenti ma ogni comportamento o omissione posti in essere nei confronti del segnalante, volti a limitare e/o comprimere l'esercizio delle funzioni proprie del lavoratore tale da disvelare un intento vessatorio o comunque da peggiorare la situazione lavorativa.

Nei confronti del Segnalante è vietato il compimento di atti ritorsivi, intesi come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione interna o esterna/Divulgazione pubblica/denuncia, che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

La protezione è garantita anche al Segnalante anonimo, che ritiene di aver subito ritorsioni ed è stato successivamente identificato.

Le misure di protezione si applicano nei limiti e alle condizioni previste dal capo III del d.lgs. n. 24/2023 e sono estese anche a:

- facilitatori, ossia la persona fisica che assiste un whistleblower nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo;
- persone del medesimo contesto lavorativo del whistleblower, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro del whistleblower o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Eventuali segnalazioni di ritorsioni devono essere inoltrate immediatamente al Gestore delle Segnalazioni o, in caso di conflitto d'interesse, al soggetto alternativo. Saranno gestite prioritariamente e oggetto di specifica istruttoria interna con eventuale segnalazione ad ANAC.

	Tipologia	POLICY	Codice	
	Titolo	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Revisione	1.0
			Data	18.06.2025
Classificazione: Pubblico				

## 5 ALTRI CANALI DI SEGNALAZIONE

### 5.1 CANALE ESTERNO DI SEGNALAZIONE

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) ha attivato un canale di segnalazione esterna che il segnalante può utilizzare laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 24/2023;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

A.N.AC. fornisce sul proprio sito istituzionale le modalità da seguire per l'utilizzo di detto canale.

### 5.2 DIVULGAZIONE PUBBLICA

Per divulgazione pubblica si intende rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La protezione prevista dal D.Lgs. n. 24/2023 è ammessa se, al momento della divulgazione pubblica, ricorra una delle seguenti condizioni:

- il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente quella esterna e non vi è stato dato riscontro nei termini previsti dalla legge;
- il segnalante ha il fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il segnalante ha il fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

	Tipologia	POLICY	Codice	
	Titolo	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Revisione	1.0
Classificazione: Pubblico			Data	18.06.2025

## 6 GLOSSARIO

Ai fini della presente Procedura si intende per:

**Contesto lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte dal Personale del C.E.D. e di Confartigianato;

**Divulgazione pubblica:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023, il Segnalante può effettuare una divulgazione pubblica qualora ricorra una delle seguenti condizioni: i) ha già effettuato una Segnalazione sia interna sia esterna, ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle Segnalazioni; ii) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; iii) ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa;

**Facilitatore:** la persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione e che opera nel medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

**Informazioni sulle violazioni:** informazioni, adeguatamente circostanziate, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni conseguenti a comportamenti, atti od omissioni commessi o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commessi nonché elementi riguardanti condotte, anche omissive, volte ad occultare tali violazioni. Rientrano anche le informazioni su violazioni acquisite nell'ambito di un rapporto giuridico non ancora iniziato o nel frattempo terminato, qualora dette informazioni siano state acquisite nell'ambito del contesto lavorativo, compreso il periodo di prova, oppure nella fase selettiva o precontrattuale;

**Persona coinvolta:** la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione effettuata tramite il canale interno o esterno, denuncia, Divulgazione pubblica, come soggetto a cui la violazione è attribuita o comunque riferibile;

**Personale C.E.D. Confartigianato Servizi S.R.L.:** coloro che sono legati a C.E.D. e a Confartigianato da un rapporto di lavoro subordinato o di prestazione occasionale nonché i Vertici aziendali e i componenti degli organi sociali;

**Segnalante:** la persona che effettua una Segnalazione tramite il canale di Segnalazione interno o esterno, denuncia, Divulgazione pubblica;

**Segnalazione:** la comunicazione, scritta o orale, di informazioni riferibili al Personale C.E.D., di Confartigianato e/o a Terzi su violazioni di leggi e regolamenti;

**Segnalazione anonima:** Segnalazione in cui le generalità del Segnalante non sono esplicitate né risultano identificabili in maniera univoca. Le segnalazioni anonime verranno valutate preliminarmente dal Gestore delle Segnalazioni considerando la presenza di elementi concreti e sufficienti per avviare un'istruttoria. In caso positivo, l'istruttoria procederà come per le altre segnalazioni;

**Segnalazione circostanziata:** Segnalazione in cui le informazioni/asserzioni sono caratterizzate da un grado di dettaglio sufficiente, almeno astrattamente, a far emergere circostanze e fatti precisi e concordanti e relazionate a contesti determinati, nonché a consentire di identificare elementi utili ai fini della verifica della fondatezza della Segnalazione stessa (ad esempio, elementi che consentono di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati, il contesto, il luogo e il periodo temporale delle circostanze segnalate, valore, cause e finalità delle condotte, anomalie relative al sistema di controllo interno, documentazione a supporto, ecc.). Nell'ambito delle

	Tipologia	POLICY	Codice	
	Titolo	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Revisione	1.0
			Data	18.06.2025
Classificazione: Pubblico				

Segnalazioni circostanziate si distinguono le informazioni/asserzioni: i) “verificabili”, qualora in base ai contenuti della Segnalazione sia possibile in concreto svolgere verifiche in ambito aziendale sulla fondatezza, nei limiti delle attività e con gli strumenti di analisi a disposizione di Audit; ii) “non verificabili”, qualora sulla base degli strumenti di analisi a disposizione, non risulta possibile svolgere verifiche sulla fondatezza della Segnalazione. Le verifiche su circostanze e valutazioni riconducibili ad elementi intenzionali e/o soggettivi risentono dei limiti propri delle attività di Audit e dei relativi strumenti a disposizione;

**Segnalazione esterna:** la comunicazione, scritta od orale, di Informazioni sulle violazioni effettuata dal Segnalante tramite il canale di segnalazione esterno attivato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023, il Segnalante può effettuare una Segnalazione esterna qualora ricorra una delle seguenti condizioni: i) non è prevista, nell’ambito del suo contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme; ii) ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito; iii) ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero determinerebbe condotte ritorsive; iv) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

**Segnalazione interna:** la comunicazione, scritta od orale, di Informazioni sulle violazioni effettuata dal segnalante tramite il canale interno;

**Terzi:** le persone fisiche o giuridiche, diverse dal Personale del C.E.D. e di Confartigianato, che intrattengono, a vario titolo, rapporti di lavoro, di collaborazione o d’affari con il C.E.D e/o con Confartigianato ivi compresi - a titolo non esaustivo - i clienti, i partner, i fornitori (anche in regime di appalto/subappalto), i lavoratori autonomi o titolari di rapporti di collaborazione, i liberi professionisti, i consulenti, gli agenti e intermediari, i volontari e tirocinanti (retribuiti o non retribuiti), ovvero chiunque sia legittimo portatore di interesse nei confronti dell’attività aziendale del C.E.D. e di Confartigianato.